

Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei Magistrati:

dott. Francesco Rizzi	Presidente
dott. Enrico Astuni	Giudice rel. est.
dott. Guglielmo Rende	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 20903/2014 R.G. promossa da:

**METEC INDUSTRIAL MATERIALS S.R.L.** (C.F. 08539310014), rappresentata e difesa per procura a margine della citazione dagli avv. ANDREA GALASSO e MICHELE GALASSO - con studio in VIA MONTE DI PIETA', 1 TORINO

- attrice

contro

**S.O.R.I.M. S.R.L.** (C.F. 05912010013), rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di risposta dagli avv. FABIO ALBERTO REGOLI e LUCA VICARIOLI - con studio in VIA DELLA ROCCA, 15 TORINO

- convenuta

**Conclusioni:** per parte attrice come da foglio separato: "Nel merito: dichiarare avvenuto il trasferimento del 9,0519% delle quote CIRI da Metec Industrial Materials s.r.l. a S.O.R.I.M. s.r.l. per le motivazioni di cui sopra e per l'effetto condannare la società SORIM s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento di euro 3.110.000,00 a favore di Metec Industrial Materials s.r.l., oltre interessi dal di del dovuto al saldo. In via istruttoria: parte attrice insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi *...omissis...*".

Per parte convenuta come in memoria n. 1: "In via preliminare: accertare e dichiarare che parte attrice è fette di legittimazione attiva e l'odierna convenuta di legittimazione passiva per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque improponibili le domande avversarie. Nel merito, in via principale: respingere le domande avversarie in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito, in via subordinata riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi che si voglia riconoscere l'esistenza di un diritto di opzione tra Metec Industrial Materials S.r.l. e SORIM S.r.l. in



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

liquidazione e si ritenga che lo stesso sia stato esercitato e sia stata perfezionata la vendita della partecipazione corrispondente al 9,052% del capitale sociale di CIRI S.r.l., si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale voglia alternativamente: pronunciare la risoluzione della vendita della partecipazione corrispondente al 9,052% del capitale sociale di CIRI S.r.l. poiché quest'ultima, essendo inidonea a far acquisire anche il 3% del capitale di DYTECH S.p.A., è diventata qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto pattuito e, per l'effetto, dichiarare infondate e respingere le domande tutte proposte da parte attrice, mandando assolta SORIM S.r.l. in liquidazione da ogni avversaria domanda; pronunciare la risoluzione e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della vendita della partecipazione corrispondente al 9,052% del capitale sociale di CIRI S.r.l. essendo venuto meno il presupposto condiviso tra le parti di trasferire, con detta partecipazione, anche il 3% del capitale di DYTECH S.p.A. e, per l'effetto, dichiarare infondate e respingere le domande tutte proposte da parte attrice, mandando assolta SORIM S.r.l. in liquidazione da ogni avversaria domanda; accertare l'abusivo esercizio del preteso diritto di opzione e, per l'effetto, voglia dichiarare l'inefficacia della vendita della partecipazione corrispondente al 9,052% del capitale sociale di CIRI S.r.l. e, conseguentemente, dichiarare infondate e respingere le domande tutte proposte da parte attrice, mandando assolta SORIM S.r.l. in liquidazione da ogni avversaria domanda. Emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e C.P.A".

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 10.7.2014 Metec Industrial Material S.r.l. (d'ora in avanti *breviter* "M.I.M.") ha evocato in giudizio S.O.R.I.M. S.r.l. ("Sorim") chiedendo accertarsi l'avvenuto esercizio dell'opzione di vendita della partecipazione, pari al 9,052% del capitale sociale in CIRI S.r.l. e condannarsi la convenuta al pagamento del prezzo pattuito in € 3.110.000,00. A sostegno della domanda ha esposto quanto segue.

Metec S.p.A., controllante al 100% di essa M.I.M., e Giuliano Zucco erano titolari al 50% ciascuno delle azioni di RGZ Finanziaria S.p.A. ("RGZ"), holding industriale con partecipazioni di controllo e di collegamento in società operanti in diversi settori.

In particolare, RGZ deteneva: a) il 54,48% di CIRI S.r.l., che a sua volta deteneva il 33,14% di Dytech – Dynamic Fluid Technologies S.r.l., società operante nel settore della produzione di sistemi di idroguida, aria condizionata e filtri vapore carburanti, e b) il 6,85% di Global Industriale S.p.A., che a sua volta deteneva il 100% di Stola S.p.A., operante nel settore della costruzione di modelli e prototipi di carrozzeria.

Con accordo datato 20.5.2011 Metec S.p.A. e Giuliano Zucco hanno convenuto di separare le attività controllate da RGZ tramite scissione di quest'ultima e attribuzione del gruppo Stola a Metec (tramite



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

una *newCo* Metec) e del gruppo Dytech a Giuliano Zucco (tramite una *newCo* GZ). Al fine di riequilibrare le attribuzioni patrimoniali tra i due soci, l'accordo del 20.5.2011 ha altresì concesso alla *newCo* Metec opzione di vendere alla *newCo* GZ la partecipazione del 9,0519% di CIRI, fissando il prezzo della vendita in € 3.110.000,00.

La scissione ha avuto regolarmente luogo. I due soci hanno designato come *newCo* beneficiarie delle assegnazioni due società già esistenti, rispettivamente M.I.M. per parte Metec e Sorim per parte Zucco. In data 30.6.2011 RGZ e le due società beneficiarie, debitamente rappresentate, hanno sottoscritto il progetto di scissione di RGZ (doc. 4 attrice). Le rispettive assemblee straordinarie hanno approvato il progetto in data 28.7.2011 (doc. 5 attrice). La scissione è stata eseguita con atto Notaio Bima del 10.10.2011 (doc. 6 attrice).

In data 14.1.2013 M.I.M. ha comunicato a Sorim la propria intenzione di esercitare l'opzione di vendita delle partecipazioni in CIRI. Sorim ha replicato in data 28.1.2013, dichiarando di ritenersi estranea e perciò non vincolata al rispetto dell'accordo 20.5.2011. Inutilmente M.I.M. ha intimato a Sorim di presentarsi davanti al notaio.

2. Sorim S.r.l. in liquidazione s'è costituita tempestivamente chiedendo in via principale il rigetto delle domande dell'attrice. L'accordo del 20.5.2011 prevedeva infatti sia specifici impegni da parte dei firmatari, Metec e Zucco, sia indicazioni programmatiche relative agli impegni che le due *newCo* avrebbero dovuto assumere: la concessione alla *newCo* Metec di un'opzione di vendere la partecipazione in CIRI alla *newCo* di parte Zucco rientrava evidentemente in questa seconda categoria. Quest'indicazione programmatica non s'è tradotta in atto: dell'opzione tace il progetto di scissione sottoscritto da M.I.M. e Sorim e tacciono, conseguentemente, anche le delibere di scissione e l'atto di scissione che ha dato loro esecuzione. M.I.M. non può quindi vantare alcun diritto di opzione e Sorim non può ritenersi irrevocabilmente obbligata a acquistare, l'una e l'altra essendo estranee all'accordo. In subordine, ha chiesto dichiararsi risolta la vendita delle partecipazioni per mancanza delle qualità essenziali del bene trasferito o per essere venuti meno i presupposti essenziali della vendita. Ha esposto al riguardo che la partecipazione al capitale di CIRI nella misura del 9,052% rappresentava (indirettamente) il 3% del capitale di DYTECH S.p.A. e che su questo dato era stato fissato il prezzo in € 3.110.000,00. La partecipazione s'era tuttavia svuotata di contenuto, visto che in data 19.12.2012 – circostanza nota all'attrice – CIRI aveva ceduto a una società giapponese (Tokai Rubber Industries Ltd.) la partecipazione in DYTECH.

3. Il contraddittorio s'è radicato all'udienza del 10.12.2014.



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo inammissibili i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice perché generici, documentali e valutativi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Sorim ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire, sia dal lato attivo che dal lato passivo, sulla base della circostanza che M.L.M. ha agito in giudizio vantando come titolo un “accordo” del quale né M.L.M. né Sorim sono parti.

L’eccezione è infondata.

La *legittimatio ad causam* come condizione dell’azione sussiste per il solo fatto che chi agisce in giudizio chieda una pronuncia destinata a ricadere nella propria sfera giuridica e ad incidere su quella del convenuto, vale a dire che l’attore si affermi titolare del diritto fatto valere in giudizio e che affermi che il convenuto è il soggetto passivo dello stesso. La *legittimatio* deve essere dunque verificata sulla base delle allegazioni e delle domande delle parti, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della controversia (giur. pacifica, cfr. Cass. Sez. Un. 16.2.2016 n. 2951).

In specie, poiché l’attrice ha chiesto di “dichiarare avvenuto” il trasferimento delle quote di CIRI in capo alla convenuta Sorim e di condannare quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di € 3.110.000,00, sussiste la legittimazione attiva in capo a M.L.M. e, rispettivamente, la legittimazione passiva in capo a Sorim. Si impone pertanto una pronuncia sul merito della controversia.

5. Nel merito, l’accordo datato 20.5.2011 (doc. 2 attrice), stipulato tra Metec S.p.A. e il dott. Giuliano Zucco, in vista della scissione della società RGZ della quale erano gli unici soci, prevede al punto 5 una “opzione di acquisto e di vendita della quota CIRI” così formulata: “(5.1.) a partire dal 1° gennaio 2012 e non oltre il 31 dicembre 2012 *newCo* GZ potrà acquistare da *newCo* Metec, che sarà irrevocabilmente obbligata a vendere, l’intera partecipazione detenuta da *newCo* Metec nel capitale di CIRI (quota pari al 9.052% di CIRI, rappresentativa del 3% del capitale sociale di DYTECH) come ricevuta per effetto dell’operazione di scissione (di seguito l’«Opzione di Acquisto»); (5.2) a partire dal 1° gennaio 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013 *newCo* Metec potrà vendere a *newCo* GZ, che sarà irrevocabilmente obbligata ad acquistare, l’intera partecipazione detenuta da *newCo* Metec nel capitale di CIRI (quota pari al 9.052% di CIRI, rappresentativa del 3% del capitale sociale di DYTECH) come ricevuta per effetto dell’operazione di scissione (di seguito l’«Opzione di Vendita»)", laddove “*newCo* Metec” e “*newCo* GZ” indicano i soggetti, riconducibili ai due soci, tra i quali dovrà essere ripartito il patrimonio risultante dalla scissione di RGZ e il prezzo di esercizio dell’opzione, vuoi di vendita vuoi di acquisto è



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

fissato in € 3.110.000, “pari al 3% del patrimonio netto consolidato di DYTECH al 30 aprile 2010” (5.3.).

6. È in tesi dell’attrice che Sorim avrebbe “accettato, per fatti concludenti, di essere la *newCo* GZ dell’accordo” rivestendo il ruolo di società beneficiaria della scissione di RGZ, in tal modo assumendo su di sé anche l’obbligo di acquistare la quota del 9,052% del capitale di CIRI nel momento in cui M.I.M. avesse deciso di esercitare l’opzione di vendita.

A sostegno della propria tesi ha osservato che: - Sorim è partecipata totalmente dalla famiglia Zucco (oltre a Giuliano Zucco, sono soci la moglie Rosanna Boggio e i figli Andrea e Laura Zucco); - Giuliano Zucco, sottoscrittore dell’accordo, è presidente di Sorim e ha sottoscritto altresì il progetto di scissione del 30.6.2011 approvato dall’assemblea di Sorim; - ancora prima di approvare in assemblea il progetto di scissione, Sorim aveva venduto a RGZ la partecipazione del 5,7% in Global Industriale S.p.A. al prezzo di € 1.790.309,24, esattamente come previsto nell’accordo del 20.5.2011; - dunque l’accordo 20.5.2011 e il progetto di scissione del 30.6.2011 (“pressoché identico a quello citato nell’accordo 20.05.2011 ed ivi allegato in bozza”: pag. 5 citazione) sarebbero uniti da un nesso di “collegamento negoziale di tipo funzionale”, dal quale deriverebbe “l’inevitabile corollario logico della necessaria interpretazione ed esecuzione contestuale e collegata di tali negozi”.

La tesi è infondata.

6.1. L’accordo 20.5.2011 non genera obbligo a carico di Sorim, trattandosi di *res inter alios acta*.

Il dott. Zucco ha infatti concluso l’accordo 20.5.2011 in qualità di socio RGZ, come si legge in premessa (B), al fine di sciogliere la società esistente con Metec, separando i due business industriali facenti capo rispettivamente ai Gruppi industriali DYTECH e Stola e le relative partecipazioni (Premessa F).

A tale fine Zucco e Metec hanno programmato i seguenti passaggi. 1) All’art. 2, la scissione totale non proporzionale di RGZ, in due società beneficiarie di nuova costituzione, posseduta da uno soltanto dei due soci paritetici di RGZ; ripartizione proporzionale tra le due *newCo*, senza conguagli, delle partecipazioni e altre attività di RGZ in conformità ai valori, dichiarati come effettivi, riepilogati nei prospetti pag. 7 e 9 dell’accordo. 2) All’art. 3, il trasferimento a RGZ delle n. 114.080 azioni Global Industriale, possedute da Sorim, in vista della loro assegnazione alla *newCo* Metec (art. 2.1 lett. “e” e prospetto pag. 7), con addebito del corrispettivo di cessione alla *newCo* GZ (prospetto pag. 9). 3) All’art. 4 l’impegno personale del dott. Zucco a operare affinché la società CIRI, di cui l’accordo prevede l’assegnazione maggioritaria a *newCo* GZ (art. 2.1 lett. “g” e prospetto pag. 9), estingua il debito finanziario di € 2.668.215,00 nei confronti di RGZ, di cui l’accordo prevede l’assegnazione a



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

*newCo* Metec (art. 2.1 lett. “o”). 4) All’art. 5, infine, la reciproca opzione di acquisto e vendita della quota CIRI assegnata a *newCo* Metec (art. 2.1 lett. “f”), che forma oggetto del presente giudizio.

Com’è evidente, nessuno di questi punti riguarda direttamente la sfera giuridica dei paciscenti. La scissione (p. 1) deve essere proposta dagli amministratori e deliberata dalle assemblee di RGZ e delle società beneficiarie, già esistenti. Il trasferimento delle azioni Global Industriale (p. 2), come operazione prodromica alla scissione, rientra nella sfera giuridica di Sorim. Non rileva a tale fine che Zucco sia al contempo amministratore di Sorim, visto che egli non ha agito in tale qualità, ma soltanto come socio di RGZ (Premessa B). Ancora, il pagamento del debito finanziario di CIRI rientra nella sfera giuridica di quest’ultima (p. 4) e la reciproca opzione di acquisto e vendita della quota di minoranza CIRI impegna esclusivamente e direttamente le due società *newCo* (p. 5).

Ben vero, non può revocarsi in dubbio che Metec e Zucco siano interessati a ciascuno di questi atti e operazioni societarie in qualità di soci di riferimento (diretti o indiretti) di RGZ, di CIRI e Sorim, delle due *newCo*. Egualmente non controvertibile è che, proprio in ragione della qualità di soci di riferimento, essi abbiano il potere, giuridico o di fatto, tramite moral suasion degli amministratori, di indurre le società a compiere le operazioni di riorganizzazione societaria prevista (p. 1 e 2), estinguere il debito (p. 3), reciprocamente concedersi l’opzione di acquisto e vendita delle quote CIRI (p. 4).

Lo schema giuridico sotteso a ciascuna di queste condizioni di contratto è evidentemente quello della promessa del fatto (o dell’obbligazione) del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c.. Secondo il condiviso indirizzo di legittimità (cfr. tra molte Cass. 11.11.1992 n. 12118; Cass. 21.11.2014 n. 24853), la promessa del fatto del terzo integra una autonoma obbligazione del promittente, non del terzo; ha per oggetto l’obbligo del promittente di fare quanto è in proprio potere perché il terzo assuma l’obbligazione o compia il fatto promesso; nel caso di rifiuto del terzo o mancata verifica del fatto, obbliga il promittente a indennizzare il promissario.

La qualificazione degli impegni come promesse ex art. 1381 c.c. è conclamato, per la particolare perspicuità della clausola, con riguardo all’art. 4 (p. 3): “il dott. Zucco si impegna a far sì che il debito [...] di CIRI verso *newCo* Metec sia pagato”, ma è evidente anche con riguardo agli altri punti dell’accordo e in particolare all’art. 5 (p. 4) oggetto del presente giudizio.

I contraenti non possono infatti impegnare le due beneficiarie a concedersi reciprocamente l’opzione di acquisto e vendita, poiché non ne hanno né possono averne l’amministrazione, atteso che le due *newCo*, oltre a non essere individuate, sono descritte come società ancora da costituire (cfr. art. 2.1 lett. “b”: verranno costituite due società beneficiarie ...). I contraenti non possono neppure impegnarsi in proprio a concedersi l’opzione di acquisto e vendita, poiché l’accordo stesso destina inequivocabilmente la quota in opzione alla *newCo* Metec e la quota complementare alla *newCo* GZ.



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

Poiché è indiscusso che la promessa ex art. 1381 c.c. non produce effetti giuridici impegnativi nei confronti del terzo, si conferma che la scrittura 20.5.2011 non ha generato alcun obbligo della *newCo* GZ, *ergo* di Sorim, ad acquistare la partecipazione del 9,052% al capitale di CIRI assegnata in sede di scissione a M.I.M..

6.2. Non sussiste prova diretta dell'accordo tra le odierne parti litiganti: attrice e convenuta non hanno sottoscritto l'accordo 20.5.2011, né hanno riprodotto i contenuti della reciproca opzione di acquisto e vendita nel progetto di scissione (doc. 4 cit.), nelle deliberazioni delle rispettive assemblee (sub doc. 5 cit.), né infine nell'atto di scissione di RGZ (doc. 6 cit.) o in altra scrittura coeva o successiva.

L'attrice argomenta il subentro di Sorim nelle obbligazioni previste a carico della *newCo* GZ, in ragione del consenso prestato dalla convenuta a trasferire a RGZ le azioni Global Industriale, in conformità alle previsioni dell'accordo (art. 3, p. 2).

L'argomentazione è infondata.

Il progetto di scissione 30.6.2011 deliberato dai Consigli di amministrazione di RGZ, M.I.M. e Sorim, e sottoscritto dai rispettivi Presidenti (doc. 4 cit.) ha specificamente previsto (pag. 12 e 13 in particolare) l'impegno di Sorim a trasferire a RGZ le n. 114.080 azioni in suo possesso per un corrispettivo di € 1.790.309,24, da regolarsi mediante assegnazione alla stessa Sorim del debito *ex empto* (pag. 22).

Il progetto di scissione, o altra scrittura collaterale, non ha previsto invece alcun impegno di Sorim a concedere a M.I.M. un'opzione di vendere la partecipazione del 9,052% al capitale di CIRI, né consta che l'attrice abbia rifiutato di aderire alla scissione in assenza di tale impegno. In modo speculare, M.I.M. non risulta aver mai offerto a Sorim opzione di acquisto della stessa partecipazione.

Cedendo a RGZ le azioni Global Industriale in suo possesso, la convenuta ha quindi semplicemente dato esecuzione a un impegno da essa specificamente assunto con l'approvazione e sottoscrizione del progetto di scissione. Da tale operazione non può ricavarsi, per obiettiva diversità di condizioni, segnatamente la mancanza di impegno scritto di Sorim, la conclusione che Sorim abbia assunto a proprio carico tutti gli impegni che, secondo l'accordo 20.5.2011 intercorso tra Metec e Zucco, avrebbero dovuto far carico alla *newCo* GZ. Ciò a prescindere dal fatto che la promessa ex art. 1381 c.c. non è strutturalmente in grado di produrre alcuna obbligazione a carico del terzo (§ 6.1).

L'attrice cita a sostegno (doc. 10-11 attrice) lo scambio di corrispondenza anteriore all'accordo 20.5.2011, ma è circostanza inconcludente: sia perché anteriore e perciò assorbito nell'accordo, sia perché obbiettivamente non constano patti diversi da quelli formalizzati nell'accordo e, come detto, non idonei a obbligare Sorim.



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

**6.3.** L'attrice deduce (conclusionale pag. 4) che il progetto di scissione ripete "pressoché integralmente" il testo della bozza e pretende da ciò di trarre dimostrazione della persistenza dell'opzione di vendita a Sorim della quota di minoranza in CIRI.

L'ammissione è controproducente. Proprio perché, di tutti i patti previsti, tra accordo 20.5.2011 e bozza del progetto di scissione, la sola reciproca concessione di un'opzione di acquisto e vendita non è stata formalizzata dalle società interessate, è lecito dubitare che le parti dell'accordo, Zucco e Metec, abbiano deciso di abbandonarlo per fatti concludenti.

In ogni caso, il Collegio non ha motivo di indugiare sulla persistenza o meno della promessa del fatto del terzo di cui all'art. 5 (p. 4) nei rapporti tra Zucco e Metec, poiché il dott. Giuliano Zucco non è destinatario di alcuna domanda ed è estraneo al presente giudizio.

**6.4.** L'attrice trae argomenti – di indole chiaramente indiziaria – dalla circostanza che Sorim è proprietà della famiglia Zucco (incontestato) e forma dunque, almeno in termini economici, un unico centro di interesse col dott. Giuliano Zucco e che "la attribuzione a METEC di una quota "residuale" del 9,052% di CIRI, destinata invece all'altro socio ZUCCO ed industrialmente *incompatibile* con la diversa attività (GLOBAL-STOLA) attribuita a METEC non aveva in sé alcun senso" (conclusionale pag. 13).

Gli indizi fatti valere appaiono scarsamente concludenti. In particolare, che Sorim appartenga al dott. Zucco e ai suoi familiari, non ne fa certo venire meno l'autonomia giuridica, potendo la circostanza al più dimostrare che gli amministratori di Sorim erano a conoscenza dell'accordo intercorso tra Giuliano Zucco e Metec. Le dedotta eterogeneità dei business facenti capo a RGZ, per quanto sufficientemente dimostrata, non può eludere la considerazione che il mantenimento da parte di Metec di una quota nel capitale di CIRI, e per suo tramite del 3% di DYTECH, era funzionale ad assicurare la proporzionalità della scissione.

La prova presuntiva è altresì inammissibile. Ai sensi dell'art. 2729 cpv. c.c. "le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In specie, appare inverosimile, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla natura del contratto (art. 2721 c.c.) che le parti si siano scambiate soltanto per *facta concludentia* una reciproca opzione di acquisto e vendita del valore di tre milioni di Euro, senza riformulare e fare proprio il p. 4 dell'accordo 20.5.2011. Questa considerazione è tanto più vera, considerando (§ 6.3.) che ogni altro profilo – o almeno quelli di maggior rilievo – dell'accordo 20.5.2011 è stato recepito e fatto proprio dalle società beneficiarie, firmatarie del progetto di scissione 30.6.2011. L'attrice pretende quindi in definitiva di far valere, tramite prove presuntive, un patto aggiunto al contenuto del documento, patto che assume essere ad esso anteriore o contemporaneo e incorre dunque nel limite di ammissibilità ex art. 2722 c.c..



Sentenza n. 1310/2017 pubbl. il 10/03/2017  
RG n. 20903/2014

7. In ultimo, l'attrice ripropone i capi di prova di memoria n. 2. In ordinanza fuori udienza 14.4.2015, il giudice istruttore non ha ammesso detti capi, parte perché generici (capo 1), parte perché superflui in quanto probanti la negoziazione di un accordo già documentato per iscritto (capi 2, 7), parte perché diretti a provare un patto aggiunto al contenuto di un documento in violazione dell'art. 2722 c.c., eccezione in specie ritualmente proposta dalla convenuta in memoria n. 3 (capi da 3 a 6).

Anche a ritenere che tali ultimi capi (da 3 a 6) abbiano funzione interpretativa delle ragioni dell'accordo 20.5.2011, e non descrittiva dei contenuti del patto, e siano quindi compatibili con i limiti alla prova testimoniale ex art. 2721 ss. c.c. (giur. pacifica: da ultimo Cass. 22.1.1979 n. 488), gli stessi appaiono comunque superflui perché in diritto l'accordo non ha efficacia obbligatoria nei confronti di Sorim.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in assenza di nota, avuto riguardo al valore della causa e alla quantità e qualità dell'attività difensiva svolta.

studio	€	7.500
introduttiva	€	5.000
istruttoria	€	10.000
decisoria	€	12.500
<b>Totali</b>	<b>€</b>	<b>35.000</b>

#### PQM

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

rigetta le domande avanzate dalla parte attrice e la condanna a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida in € 35.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2017

Il giudice est.  
(dott. Enrico Astuni)

Il Presidente f.f.  
(dott. Francesco Rizzi)

